



COMUNE DI PISTOIA

Area SERVIZI AL TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO – U.O. EDILIZIA PRIVATA

INQUINAMENTO LUMINOSO

(agg.5 febbraio 2007)

QUADRO NORMATIVO, *riepilogo*

Riferimenti Normativi

L.R. N. 37/2000 (ABROGATA tranne gli artt. 8-9-12 ripresi poi dagli artt. 35, 36 della L.R. 39/05)

L.R. 39/2005

D.G.R.T. N. 815 DEL 27/8/2004 - Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna

Campo di applicazione:

si applicano:

- 1) A tutti gli IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA, nei casi di progettazione, realizzazione e gestione di detti impianti
- 2) alle ZONE CIRCOSTANTI I SITI DELGI OSSERVATORI ASTRONOMICI
- 3) alle AREE NATURALI PROTETTE di cui alla L.R. 49/95, per le quali il PIER dovrà prevedere misure particolari di tutela degli equilibri ecologici.

N.B. Il punto 1) di cui all'art. 37 L.R. 39/05 sembrerebbe comprendere tutti gli impianti di illuminazione pubblica e privata, per i quali occorre quindi seguire i criteri di progettazione riportati nell'ALLEGATO 'A' e nelle [Linee guida per impianti di illuminazione esterna](#) di cui alla D.G.R.T. 815/04

Allo scopo di:

- contenere il consumo energetico derivante dalla illuminazione pubblica e privata
- migliorare l'illuminazione pubblica la dove effettivamente serve
- tutelare i siti degli osservatori astronomici e zone circostanti

Definizioni stazioni astronomiche – misure minime di protezione

1) Le Stazioni Astronomiche, individuate dalla cartografie regionale riportata in allegato nelle linee guida di cui alla D.G.R.T. 815/04) sono così classificate:

STAZIONI ASTRONOMICHE	a) che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica	Zona di protezione: 25 KM
	b) che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale	Zona di protezione: 10 KM

- **Entro 1 Km** da quelle di tipo a), sono vietate: tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto
- **Nelle zone di protezione sopra individuate**, sono vietate: per le nuove installazioni, fasci di luce fissi e rotanti diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo

Tali prescrizioni NON SI APPLICANO:

- 1) per gli impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme statali
- 2) per gli impianti privati di illuminazione esterna costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con flusso, per ciascuna sorgente < 1.500 lumen